



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario – relatore
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Primo Referendario
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario
Mara ROMANO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 148-bis, rubricato *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e 167, e il comma 610, per il quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

ESAMINATE le relazioni compilate dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sclafani Bagni (PA) sui rendiconti finanziari sino all'esercizio 2023, sulla base delle *Linee guida* della Sezione delle autonomie;

VISTA la relazione del magistrato istruttore (prot. Cdc n. 5942 del 11 agosto 2025);

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione di controllo n. 84 del 2 settembre 2025 concernente la convocazione della medesima per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state prese in esame le relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sclafani Bagni (PA) sui rendiconti finanziari sino all'esercizio 2023 trasmesse tramite gli applicativi Con.Te. e LimeFit, con particolare riferimento al triennio 2021-2023 (acquisite in ingresso, rispettivamente, con prot. Cdc n. 8779 del 8 dicembre 2022, n. 2016 del 23 febbraio 2024 e n. 7123 del 18 settembre 2024).

Valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni, unitamente ai documenti reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e del portale del Ministero dell'Interno-Finanza Locale, si illustrano, nel prosieguo, l'analisi sui documenti finanziari esaminati e i principali profili critici riscontrati.

Gli esiti del presente controllo, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esauriscono i profili di irregolarità che potrebbero eventualmente ricorrere, né comportano una valutazione positiva sugli ambiti non oggetto di esame e su aspetti non riscontrati in questa sede. Pertanto, si riservano a successive pronunce gli ulteriori approfondimenti reputati necessari, in occasione dei prossimi cicli di controllo sui documenti finanziari dell'Ente.

Considerato in

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento e metodologia di controllo

A norma delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «*[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*» gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (nel prosieguo "questionario") sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.

L'adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per «*la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*» (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

Quanto agli esiti dell'attività di riscontro condotta dalla magistratura contabile, l'accertamento della sussistenza *«di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno»*, contenuto in una specifica pronuncia della competente Sezione, obbliga l'ente locale ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *«i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio»* (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Il conseguente obbligo di trasmissione alla Sezione dei provvedimenti oggetto di decisione è preordinato alla verifica da parte di quest'ultima, nei successivi trenta giorni, dell'idoneità degli stessi alla rimozione delle irregolarità riscontrate e al ripristino degli equilibri di bilancio, con la previsione che, ove ricorra l'ipotesi del mancato invio dei provvedimenti correttivi oppure di esito negativo della verifica, *«è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria»* (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Qualora non si renda necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la Sezione di controllo segnala all'ente le eventuali irregolarità contabili, che, seppur non connotate dal carattere della gravità, sono ritenute sintomatiche di un'instabilità finanziaria che, in prospettiva, potrebbe evolvere in situazioni di deficitarietà o squilibrio, in modo da richiamare l'attenzione dei diversi organi politici e tecnici – ognuno per la parte di competenza – alla necessità di predisporre le idonee misure di recupero e/o incremento dell'efficienza gestionale.

Nella costante esegesi connotante la produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale nell'ultimo decennio, il complesso delle disposizioni normative appena richiamate istituisce una forma di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria preordinato – specialmente a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 174 del 2012 – a *«finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie»* e che, in quanto rafforzato dall'attribuzione di uno specifico potere inibitorio, volto a evitare o attenuare il rischio di danni agli equilibri di bilancio, si colloca su un piano distinto dal controllo sulla gestione amministrativa avente espressa natura collaborativa (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014).

Tale tipologia di controllo, estesa alla generalità degli enti locali nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è compatibile con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria, all'equilibrio dei bilanci, alla sostenibilità del debito pubblico e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.), in coerenza con i vincoli discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea (Corte costituzionale, *ibidem*).

Ciò premesso, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle autonomie di «avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime», attraverso l'impiego di «metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo» (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR), questa Sezione ha ritenuto necessario procedere all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni normative poste dall'ordinamento contabile armonizzato, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame delle future relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria e dei provvedimenti predisposti dall'Ente.

2. Tempi di adozione dei documenti contabili

Lo schema riprodotto a seguire evidenzia, con riferimento al triennio 2021-2023, il reiterato ritardo nell'adozione dei documenti contabili rispetto agli ordinari termini di legge.

Tabella 1 – Tempi di adozione dei documenti contabili

Documento contabile	Estremi della delibera di approvazione			Termine legale	Ritardo SI/NO
	Organo	n.	del		
Bilancio di previsione 2021/2023	Consiglio comunale	21	31/07/2021	31/05/2021	SI
Bilancio di previsione 2022/2024	Consiglio comunale	36	31/10/2022	31/08/2022	SI
Bilancio di previsione 2023/2025	Consiglio comunale	47	08/11/2023	15/09/2023	SI
Consuntivo 2021	Consiglio comunale	29	03/10/2022	30/04/2022	SI
Consuntivo 2022	Consiglio comunale	44	07/11/2023	30/04/2023	SI
Consuntivo 2023	Consiglio comunale	32	09/09/2024	30/04/2024	SI

Fonte: ConTe - Bilanci armonizzati - Interrogazione prospettivi documenti contabili

La Sezione ricorda che:

- il termine previsto dagli artt. 151, comma 1, e 163, comma 1, del TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione (entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salve le ipotesi di differimento disposte con legge o decreto del Ministero dell'Interno), secondo la procedura puntualmente cadenzata dall'ordinamento contabile (d.lgs. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafi da 9.3.1-9.3.6), consente l'assolvimento delle principali finalità della programmazione finanziaria (politico-amministrative per l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo; autorizzatorie in merito alla destinazione delle risorse; verifica e mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo; informative, nei riguardi degli utilizzatori interni ed esterni, sui programmi in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario della amministrazione);

- il termine previsto dagli artt. 151, comma 7, e 227 del TUEL (30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento) è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'Ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, rappresenta un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

3. Risultato di amministrazione e composizione nel quinquennio 2019-2023

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa al 1° gennaio	1.216.657,99	1.190.195,90	1.987.542,42	1.539.872,51	1.890.840,34
Riscossioni (+)	1.636.255,22	2.548.937,43	1.610.667,86	3.141.470,77	1.966.594,25
Pagamenti (-)	1.662.717,31	1.751.590,91	2.058.337,77	2.790.502,94	1.941.021,69
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)	1.190.195,90	1.987.542,42	1.539.872,51	1.890.840,34	1.916.412,90
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati al 31 dicembre (-)	-	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)	1.190.195,90	1.987.542,42	1.539.872,51	1.890.840,34	1.916.412,90
Residui attivi (+)	916.815,42	924.828,11	992.271,29	1.612.975,26	1.906.651,85
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>					-
Residui passivi (-)	1.166.114,88	1.566.382,05	1.144.253,16	2.031.330,61	2.153.189,14
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)	757,12	20.470,34	55.773,59	28.572,79	34.469,42
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)	92.668,07	146.335,66	265.129,46	115.151,89	160.503,35
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (-)	-	-	-	-	-
Risultato di amministrazione (A)	847.471,25	1.179.182,48	1.066.987,59	1.328.760,31	1.474.902,84

Tabella 2.1 - Composizione risultato di amministrazione

Composizione Risultato di amministrazione	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	177.511,41	257.082,01	292.842,28	283.152,18	378.410,52

Fondo anticipazioni liquidità	-	-	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	23.449,05	5.051,30	6.927,14	4.189,44	4.189,44
Fondo contenzioso	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Altri Fondi accantonamenti	5.000,00	16.993,26	17.320,48	25.355,42	10.660,00
di cui Fondo garanzia debiti commerciali			-	16.471,72	-
Totale parte accantonata (B)	205.960,46	304.126,57	342.089,90	337.697,04	418.259,96
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	379.607,66	388.038,69	376.517,67	445.651,71	422.395,49
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	3.616,92	12.772,63	12.772,63	12.772,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	55.980,46	66.863,62	54.363,62	58.498,48	138.671,52
Altri vincoli	-	-	-	-	-
Totale parte vincolata (C)	435.588,12	458.519,23	443.653,92	516.922,82	573.839,64
Parte destinata agli investimenti	53.492,42	94.548,40	28.043,34	29.742,64	31.799,00
Totale parte destinata (D)	53.492,42	94.548,40	28.043,34	29.742,64	31.799,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	152.430,25	321.988,28	253.200,43	444.397,81	451.004,24

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

In ciascuno degli esercizi ricadenti nel quinquennio 2019-2023, il risultato di amministrazione (lett. A) presenta un importo positivo e sufficiente a coprire le quote accantonate (lett. B), vincolate (lett. C) e destinate agli investimenti (lett. D), secondo i valori di dettaglio riportati nella tabella n. 2, non generando, pertanto, disavanzo a consuntivo della gestione (lett. E).

Ne discende un avanzo di amministrazione che presenta un trend crescente nell'ultimo triennio 2021-2023, passando da un valore di euro 253.200,43 nel 2021 a un valore di euro 451.004,24 nel 2023.

4. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'ultimo consuntivo preso in esame è pari a euro 378.410,52.

Dal questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023 (Sezione II – *Gestione finanziaria* – quesiti da 15 a 18) emerge che l'organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE, che il livello prescelto dal Comune nell'individuazione delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è rappresentato dai "capitoli" e, infine, che l'Ente ha esercitato la facoltà di utilizzare i dati della riscossione del 2019 in luogo di quelli degli esercizi 2020 e 2021, prevista dall'art. 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Al fine di ottenere una stima di massima del FCDE in questione, questa Sezione di controllo ha effettuato una simulazione dei probabili importi minimi obbligatori da far confluire

nell'accantonamento a consuntivo della gestione, considerando l'ammontare finale dei residui attivi a livello di singole tipologie delle entrate proprie (Titoli I e III) estratte dalla BDAP e tenuto conto della fattispecie prevista dal citato art. 107-bis, comma 1.

Segnatamente, si è proceduto al calcolo presuntivo del FCDE sulla base dei criteri indicati dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, punto 3.3, esempio n. 5), cosicché gli importi dell'accantonamento sono stati ottenuti facendo riferimento alla riscossione storica del quinquennio (più specificamente: complemento a 100 della media semplice delle percentuali di riscossione dei residui attivi nell'ultimo quinquennio, compreso l'esercizio oggetto di rendicontazione).

Gli esiti dell'autonoma elaborazione della misura del fondo sono riportati nel prospetto a seguire.

Tabella 3 - Calcolo del FCDE 2023 (ipotizzando facoltà concessa dall'art. 107-bis d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii.)

Stima FCDE 2023		2019	2019 in luogo del 2020	2019 in luogo del 2021	2022	2023	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2023	d) FCDE da accantonare (c*b)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	167.583,80	167.583,80	167.583,80	236.651,04	259.153,89				
Imposte tasse e proventi assimilati	riscossioni in c/residui al 31.12	18.229,71	18.229,71	18.229,71	51.356,67	60.370,21				
	percentuale di riscossione	10,88%	10,88%	10,88%	21,70%	23,30%	15,53%	84,47%	279.408,36	236.027,16
Tit. III - tipologia 100	residui complessivi all'1.01	143.435,94	143.435,94	143.435,94	122.009,70	157.182,34				
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	riscossioni in c/residui al 31.12	78.236,96	78.236,96	78.236,96	64.172,68	45.135,77				
	percentuale di riscossione	54,54%	54,54%	54,54%	52,60%	28,72%	48,99%	51,01%	124.053,09	63.280,33
Tit. III - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	57,40	57,40	57,40	-	-				
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	riscossioni in c/residui al 31.12	57,40	57,40	57,40	-	-				
	percentuale di riscossione	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	60,00%	40,00%	-	-
Tit. III - tipologia 500	residui complessivi all'1.01	40.229,61	40.229,61	40.229,61	35.914,21	43.892,88				
Rimborsi e altre entrate correnti	riscossioni in c/residui al 31.12	14.240,71	14.240,71	14.240,71	257,90	2.329,40				
	percentuale di riscossione	35,40%	35,40%	35,40%	0,72%	5,31%	22,44%	77,56%	41.466,06	32.159,35

Totale FCDE							FCDE da accantonare		A)	331.466,85
							FCDE Accantonato		B)	378.410,52
							Differenza		B) - A)	46.943,67

Fonte: elaborazione della Sezione sulla scorta dei dati BDAP

Sulla base del procedimento sopra esposto, l'accantonamento al FCDE operato dall'Ente nel rendiconto dell'esercizio 2023, pari a euro 378.410,52, appare congruo, atteso che quest'ultimo importo si presenta superiore rispetto alla stima di euro 331.466,85 effettuata dalla Sezione, per una differenza di euro 46.943,67.

Ad ogni modo, si invita l'Ente a verificare in maniera puntuale l'esigibilità di tutti i cespiti iscritti tra i residui attivi e a effettuare le necessarie svalutazioni nel rispetto del principio applicato sopra citato.

Al riguardo, si evidenzia che, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le *"entrate di dubbia e difficile esazione"*, l'individuazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, bensì deve essere ispirata al principio di prudenza e richiede comunque una congrua motivazione, in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente.

I principi contabili consentono l'automatica esclusione di talune entrate solo con riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea per la riscossione (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale) o in ragione delle peculiari modalità in cui avviene la registrazione nelle scritture contabili, come nel caso delle entrate accertate per cassa (cfr. SRC Sicilia, deliberazione n. 159/2025/PRSP).

5. Fondo anticipazione di liquidità (FAL)

Nel risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio 2019-2023 non sussistono accantonamenti a titolo di fondo anticipazioni di liquidità.

Dal questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023 (Sezione II – *Gestione finanziaria* – quesito 27) emerge che il Comune non ha richiesto l'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64) e successivi rifinanziamenti.

La circostanza è confermata dal flusso informativo tra la Sezione di controllo e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in quanto dai prospetti acquisiti presso quest'ultima è dato riscontrare che l'Ente non è stato effettivamente destinatario delle suddette anticipazioni.

6. Fondo perdite società partecipate

Nel rendiconto dell'esercizio 2023 è presente un accantonamento a titolo di fondo perdite società partecipate pari a euro 4.189,44.

Tale dato corrisponde all'importo comunicato dall'organo di revisione in risposta al quesito 32.1 del questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023 (Sezione II – *Altri accantonamenti*).

Nel parere reso sullo schema del consuntivo 2023 (verbale n. 12 del 19 luglio 2024), l'organo di revisione ha precisato che tale somma è stata quantificata tenendo conto delle perdite rilevate dalla società I.M.T. S.r.l., partecipata dal Comune al 99,63%.

In effetti, dalla consultazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze emerge che tale società presenti, relativamente all'esercizio 2021 (anno cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato), una perdita pari a euro 4.205.

In merito al fondo in esame, si ricorda che l'art. 21 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) prevede che «[n]el caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. [...] L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione».

7. Fondo rischi da contenzioso

Il fondo contenzioso accantonato nel rendiconto dell'esercizio 2023 è pari a euro 25.000,00 e corrisponde a quello comunicato dall'organo di revisione in risposta al quesito 32.1 del questionario sul rendiconto del medesimo esercizio (Sezione II – *Altri accantonamenti*), nonché riportato all'interno del parere reso sullo schema del consuntivo 2023 (verbale n. 12 del 19 luglio 2024), determinato in base al presunto rischio di soccombenza in riferimento al contenzioso pendente presso il Tribunale di Termini Imerese (causa Reg. Gen. n. 285/2020 – G.C. n. 76 del 4 dicembre 2020).

L'organo di revisione ha reputato la congruità del fondo (Sezione II – *Altri accantonamenti* – quesito 33) riscontrando la sussistenza delle condizioni poste dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, paragrafo n. 5.2, lettera h).

Occorre, comunque, richiamare l'Ente al costante monitoraggio del contenzioso a proprio carico, ai fini dell'adeguamento del relativo accantonamento, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza.

Per tale ragione, ci si riserva di effettuare, nel prossimo ciclo di controllo, un approfondimento specifico sulla passività a carico dell'Ente per rischi e oneri legali, sul rilievo che gli enti sono tenuti a quantificare l'accantonamento al fondo in esame «*sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti*» (enunciato tratto dal citato principio contabile), secondo i principi consolidati nella giurisprudenza contabile che distingue le passività potenziali tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto (*ex multis*, Corte dei conti, SRC Emilia-Romagna, del. n. 79/2024/VSG; cfr. anche SRC Sicilia, del. n. 159/2025/PRSP, con precipuo riferimento al trattamento delle passività possibili).

8. Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

A norma dell'art. 1, commi 859-863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nella formulazione all'esito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. a e b, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), a decorrere dall'anno 2021, con deliberazione dell'organo esecutivo, da adottare entro il 28 febbraio, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio, deve essere iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo, alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di

beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 1, comma 862) e l'importo complessivo dell'accantonamento è costituito, secondo l'interpretazione ampiamente prevalente, dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Corte conti, SRC Marche, del. n. 92/2025/QMIG; SRC Lombardia, del. n. 75/2023/PRSE; SRC Abruzzo, del. n. 13/2024/PRSE; SRC Basilicata, del. n. 95/2025/PRSE; SRC Lombardia, del. n. 126/2025/PRSP; nonché, RGS, circ. 7 aprile 2022, n. 17; ma *contra*, SRC Piemonte, del. n. 167/2024/PRSE).

Il comma 863 precisa che il FGDC, accantonato nel risultato di amministrazione, è liberato *«nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni»* richieste dal legislatore.

Ciò premesso, nel risultato di amministrazione del consuntivo 2023 approvato dal Comune di Sclafani Bagni non è presente un accantonamento a titolo di fondo garanzia debiti commerciali.

Nell'ambito del questionario sul rendiconto del 2023 (Sezione II - *Altri accantonamenti* - quesito 25), l'organo di revisione afferma che, a chiusura dell'esercizio, sono state rispettate entrambe le condizioni previste dal sopra citato comma 859, lettere a (*“riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo, rilevato a fine esercizio, rispetto a quello del 2021 ovvero registrato alla fine dell'esercizio 2022 un debito residuo scaduto non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*) e b (*“un indicatore di tempestività dei pagamenti - ITP, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel 2022, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali”*).

Inoltre, nel parere reso sullo schema del consuntivo del 2023 (verbale n. 12 del 19 luglio 2024), l'organo di revisione precisa che è stato liberato il fondo accantonato a chiusura dell'esercizio 2022, pari a euro 16.471,72 secondo i dati caricati sulla BDAP.

Preso in esame il *Conto del bilancio* del 2023, la Sezione rileva che, a chiusura dell'esercizio, lo stanziamento di euro 16.482,84 (Missione 20 *Fondi e accantonamenti* - Programma 3 *Altri*

Fondi), verosimilmente stanziato a titolo di *Fondo Garanzia debiti commerciali*, è confluito in economia senza dar luogo all'alimentazione dell'accantonamento in questione.

Il rispetto di entrambe le condizioni di legge per la liberazione dell'accantonamento, tuttavia, **non pare suffragato** dai dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato sul proprio sito istituzionale (nella Sezione dedicata ai *Tempi di pagamento e debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni*).

Dalla consultazione dei prospetti per singola amministrazione, infatti, è dato riscontrare, con riferimento all'esercizio 2022, un **indicatore di tempo medio ponderato di pagamento di gg. 52** e un **indicatore di ritardo medio ponderato di gg. 19**. Rispetto a tali valori pubblicati dal MEF, sussiste una sostanziale concordanza con i contenuti dell'allegato al consuntivo 2022, denominato *Indicatore di tempestività dei pagamenti - Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo 2022 - elaborati da PCC* e pubblicato nella Sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale del Comune, in quanto sono stati riprodotti i seguenti dati: tempo medio ponderato di pagamento 2022 gg. 53; tempo medio ponderato di ritardo 2022 gg. 20.

I dati pubblicati sul sito del MEF confermano, invece, che il valore dei debiti commerciali residui alla data del 31 dicembre 2022 è pari a euro 0.

Sempre in base alle informazioni pubblicate sul sito ministeriale, anche nell'esercizio 2023 sussiste il superamento delle scadenze per il pagamento dei debiti per transazioni commerciali, in considerazione di un **indicatore di tempo medio ponderato di pagamento di gg. 40,53** e un **indicatore di ritardo medio ponderato di gg. 8,12**. Rispetto a tali valori pubblicati dal MEF, si rileva una discrasia con i contenuti dell'allegato al consuntivo 2023, denominato *Indicatore di tempestività dei pagamenti - Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo 2023 - elaborati da PCC* e pubblicato nella Sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale del Comune, in quanto sono stati riprodotti i seguenti dati: tempo medio ponderato di pagamento 2023 gg. 22; tempo medio ponderato di ritardo 2023 gg. -12.

In definitiva, sulla base della documentazione esaminata, la Sezione riscontra le seguenti irregolarità:

- **il superamento delle scadenze per il pagamento dei debiti per transazioni commerciali rispetto ai termini di legge negli esercizi 2022 e 2023;**

- l'estromissione del *Fondo garanzia debiti commerciali* dalla quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, per l'importo stimato di 32.954,56 (quale cumulo delle economie di bilancio realizzate nel 2022 e nel 2023).

9. Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

Tabella 4 - Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.539.872,51	1.890.840,34	1.916.412,90
di cui cassa vincolata	642.959,71	572.378,74	608.108,86
Importo dell'anticipazione complessivamente concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	590.490,11	596.325,87	327.417,76
Anticipazioni inestinte al 31.12	-	-	-
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12	-	-	-

Fonte: Questionario sul rendiconto 2023 - Sezione II - Gestione finanziaria

Al termine degli esercizi presi a scrutinio, il fondo di cassa presenta importi positivi e un andamento crescente (euro 1.539.872,51 nel 2021, euro 1.890.840,34 nel 2022 ed euro 1.916.412,90 nel 2023).

Nel parere reso sullo schema del consuntivo 2023, l'organo di revisione attesta la corrispondenza tra le scritture del conto del Tesoriere e le scritture contabili dell'Ente (verbale n. 12 del 19 luglio 2024).

In base al riscontro della Sezione di controllo sui dati ufficiali SIOPE, il dato corrisponde alla giacenza di fine esercizio del conto di tesoreria indicato nel prospetto delle "Disponibilità liquide" scaricabile dall'omonimo sito istituzionale.

Come si evince dal citato parere dell'organo di revisione, nel corso del 2023 l'Ente non ha attivato l'anticipazione di tesoreria e non ha utilizzato la cassa vincolata ai sensi dell'art. 195 del TUEL.

Si richiama, comunque, l'attenzione dell'Ente al costante aggiornamento e monitoraggio della cassa vincolata secondo le procedure richieste dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafi da 10.1 a 10.8).

10. Capacità di riscossione

La parte a seguire mostra la capacità di riscossione nel triennio 2021-2023 delle entrate correnti dell'Ente (Titoli I, II e III), con specifica evidenza di quelle proprie (Titoli I e III).

Tabella 5.1 – Capacità di riscossione delle entrate correnti in competenza

Titolo		2021	2022	2023	% MEDIA 2021-2023
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	ACCERTAMENTI (A)	500.057,22	524.650,24	505.323,31	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	419.957,20	450.790,72	421.865,45	
%RC/A		83,98%	85,92%	83,48%	84,46%
TRASFERIMENTI CORRENTI	ACCERTAMENTI (A)	695.644,16	661.721,65	814.907,09	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	527.163,72	637.296,21	656.314,19	
%RC/A		75,78%	96,31%	80,54%	84,21%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ACCERTAMENTI (A)	113.969,66	353.432,71	78.051,08	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	49.282,77	245.871,71	65.391,23	
%RC/A		43,24%	69,57%	83,78%	65,53%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	ACCERTAMENTI (A)	1.309.671,04	1.539.804,60	1.398.281,48	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	996.403,69	1.333.958,64	1.143.570,87	
%RC/A		76,08%	86,63%	81,78%	81,50%
TOTALE ENTRATE PROPRIE	ACCERTAMENTI (A)	614.026,88	878.082,95	583.374,39	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	469.239,97	696.662,43	487.256,68	
%RC/A		76,42%	79,34%	83,52%	79,76%

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

Nel triennio preso a scrutinio, la capacità media di riscossione delle entrate correnti del medesimo esercizio in cui si è verificato l'accertamento è del 81,50%.

In particolare, la riscossione delle entrate correnti in competenza è pari, in termini percentuali, al 76,08% nel 2021, al 86,63% nel 2022 e al 81,78% nel 2023, mentre la riscossione delle entrate proprie di competenza è pari, in termini percentuali, al 76,42% nel 2021, al 79,34% nel 2022 e al 83,52% nel 2023.

Tabella 5.2 – Capacità di riscossione delle entrate correnti in conto residui

Titolo		2021	2022	2023	% MEDIA 2021-2023
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RESIDUI ATTIVI AL 01/01 (RS)	226.566,96	245.865,18	259.153,89	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	60.626,21	60.570,81	60.370,21	
%RR/RS		26,76%	24,64%	23,30%	24,90%
TRASFERIMENTI CORRENTI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01 (RS)	132.432,01	172.821,95	40.300,48	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	130.177,02	156.946,91	24.410,79	

%RR/RS		98,30%	90,81%	60,57%	83,23%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01 (RS)	191.719,29	157.923,91	201.075,22	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	98.482,29	64.430,58	47.465,17	
%RR/RS		51,37%	40,80%	23,61%	38,59%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01 (RS)	550.718,26	576.611,04	500.529,59	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	289.285,52	281.948,30	132.246,17	
%RR/RS		52,53%	48,90%	26,42%	42,62%
TOTALE ENTRATE PROPRIE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01 (RS)	418.286,25	403.789,09	460.229,11	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	159.108,50	125.001,39	107.835,38	
%RR/RS		38,04%	30,96%	23,43%	30,81%

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

Nel triennio preso a scrutinio, la capacità media di riscossione delle entrate correnti relativamente ai residui è del 42,62%.

In particolare, la riscossione delle entrate correnti in conto residui è pari, in termini percentuali, al 52,53% nel 2021, al 48,90% nel 2022 e al 26,42% nel 2023, mentre la riscossione delle entrate proprie è pari, in termini percentuali, al 38,04% nel 2021, al 30,96% nel 2022 e al 23,43% nel 2023.

Con riferimento all'attività di riscossione ed in particolare di riscossione dei tributi, si rammenta che «una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività» (Corte dei conti, SRC Emilia-Romagna n. 219/2021/PRSE).

Pertanto, si richiama l'Ente ad assicurare l'efficienza dell'attività di riscossione delle proprie entrate.

Ci si riserva di effettuare uno specifico *focus* sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate proprie (nonché sul recupero dell'evasione) nel successivo ciclo di controllo,

considerata la rilevanza di tale attività in un sistema tendente al superamento della finanza derivata di trasferimento (Corte dei conti, SRC Sicilia n. 192/2021/PRSP).

11. Debiti fuori bilancio

In merito ai debiti fuori bilancio, dal parere reso dall'organo di revisione sullo schema del consuntivo 2023 (verbale n. 12 del 19 luglio 2024), si rileva:

- la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2021 (euro 6.956,71), nel 2022 (euro 4.513,37) e nel 2023 (euro 7.214,79), riconducibili alle diverse tipologie previste dall'art. 194, comma 1, TUEL, come da tabella a seguire;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al termine dell'esercizio 2023, segnalati entro la data di formazione dello schema di rendiconto, pari all'importo di euro 4.055,65 per «la cui copertura si dovrà provvedere nel bilancio di previsione 2024» (come da citato verbale n. 12 del 19 luglio 2024).

Tabella 6 - Debiti fuori bilancio

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2021	2022	2023
- lettera a) - sentenze esecutive	-	4.513,37	-
- lettera b) - copertura disavanzi	-	-	-
- lettera c) - ricapitalizzazioni	-	-	-
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	-	-	-
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	6.956,71	-	7.214,79
Totale debiti fuori bilancio riconosciuti	6.956,71	4.513,37	7.214,79
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12	-	-	4.055,65

Fonte: Relazione dell'ODR sul rendiconto 2023

Si sollecita l'Ente ad avviare una ponderata politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, al fine di evitare una possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità e l'emersione di debiti fuori bilancio. Riguardo alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell'esercizio, appare utile ricordare gli indirizzi espressi della magistratura contabile (cfr. specialmente Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32/2020/EL e Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/PARI, vol. I, parte 3.6.) i quali ritengono necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32 del 2020), considerato il contenuto

prescrittivo del principio generale (o postulato) n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), per il quale «[n]ei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate».

Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale (o postulato) n. 5 della *veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Corte dei conti, SRC Campania, deliberazioni nn. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR).

Ciò considerato, la Sezione riscontra **l’estromissione, dalla quota accantonata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2023, di un apposito fondo per i debiti fuori bilancio da riconoscere**, per l’importo stimato di euro 4.055,65.

12. Residui attivi e passivi

12.1. Residui attivi finali

L’evoluzione dei residui attivi nel triennio 2021-2023 – riportata nel prospetto a seguire – presenta un andamento complessivamente crescente, con particolare riferimento alla gestione in conto competenza.

Tabella 7.1 - Residui attivi finali

Residui attivi finali	2021	2022	2023
Titolo I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	245.865,18	259.153,89	279.408,36
Titolo II: Trasferimenti correnti	172.821,95	40.300,48	173.542,37
Titolo III: Entrate extratributarie	157.923,91	201.075,22	165.519,15
Titolo IV: Entrate in conto capitale	398.386,66	926.649,26	1.067.745,57
Titolo V: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.994,70	174.231,35	214.084,56
Titolo VI: Accensione prestiti	-	-	-
Titolo VII: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo IX: Entrate per conto terzi e partite di giro	15.278,89	11.565,06	6.351,84
Totale	992.271,29	1.612.975,26	1.906.651,85
di cui:			
conto competenza	412.921,05	1.040.195,46	1.122.879,55
conto residui	579.350,24	572.779,80	783.772,30

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

12.2. Residui passivi finali

La tabella di seguito riportata evidenzia l'evoluzione dei residui passivi nel triennio 2021-2023, con l'emersione di un andamento complessivamente crescente specialmente in riferimento alle passività iscritte in conto residui.

La sussistenza di una consistente mole di residui passivi mostra una difficoltà dell'Ente nella tempestiva gestione dei pagamenti alle scadenze previste.

Tabella 7.2 - Residui passivi finali

Residui passivi finali	2021	2022	2023
Titolo 1: Spese correnti	297.478,71	386.402,64	399.238,81
Titolo 2: Spese in conto capitale	812.716,12	1.610.924,24	1.720.699,03
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
Titolo 4: Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	34.058,33	34.003,73	33.251,30
Totale	1.144.253,16	2.031.330,61	2.153.189,14
di cui:			
conto competenza	369.835,01	1.225.159,53	801.228,68
conto residui	774.418,15	806.171,08	1.351.960,46

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

13. Equilibri

Per quanto attiene agli equilibri economico-finanziari, in base ai dati dei rendiconti trasmessi alla BDAP per il triennio 2021-2023, risultano i seguenti valori:

Tabella 8 - Verifica equilibri

	2021	2022	2023
O1) Risultato di competenza di parte corrente	119.780,92	375.216,81	228.106,47
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	82.210,38	-772.888,62	-152.734,46
W1) Risultato di competenza	203.986,00	385.791,64	287.461,87
W2) Equilibrio di bilancio	57.654,09	285.854,72	261.299,16
W3) Equilibrio complessivo	139.652,98	291.011,12	202.971,15

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

In relazione a ciascuno degli esercizi scrutinati, il Comune di Sclafani Bagni ha conseguito l'obiettivo di finanza pubblica richiesto dall'art. 1, commi 820 e 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. anche circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2019), avendo registrato un risultato di competenza non negativo (W1), secondo la classificazione disciplinata dai nuovi comuni schemi del bilancio finanziario previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 (art. 11 e allegati nn. 9 e 10 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 settembre 2020) dopo gli interventi della Corte

costituzionale, che impongono di considerare anche le risorse in entrata provenienti dal fondo pluriennale vincolato e dall'utilizzo del risultato di amministrazione (sentenze n. n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018).

Risultano positivi anche: *a*) il saldo dell'equilibrio di bilancio (W2), consistente nella somma algebrica tra il risultato di competenza e gli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli effettuati nel bilancio di previsione dell'esercizio in considerazione; *b*) il saldo dell'equilibrio complessivo (W3), il quale misura la somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e le variazioni degli accantonamenti effettuata in occasione dell'approvazione del rendiconto, svolgendo la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e le relazioni con il risultato di amministrazione.

Nello specifico, in relazione agli esercizi 2021, 2022 e 2023, il risultato di competenza di parte corrente (O1) appare positivo e crescente nel biennio 2021-2022 e positivo e decrescente nell'ultimo biennio in esame; il risultato di competenza di parte capitale (Z1) risulta positivo nell'esercizio 2021, mentre si registrano valori negativi in relazione agli esercizi 2022 e 2023; infine, il risultato di competenza (W1) appare complessivamente positivo nel periodo preso in esame.

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo (W1), deve ricordarsi l'importanza del perseguimento tendenziale dell'equilibrio di bilancio (W2), in quanto il saldo registra la fondamentale capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale – oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo – anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio (sul punto, si rinvia alle considerazioni della Commissione ARCONET all'esito della riunione in data 11 dicembre 2019).

14. Conciliazione rapporti creditor/debitori con organismi partecipati

Dal questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023 emerge che l'Ente detiene partecipazioni in società (Sezione IV – *Organismi partecipati* – quesito 1).

La revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, è stata approvata, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti detenuti dall'Ente alla data del 31 dicembre 2023.

Dalla consultazione della banca dati Telemaco emerge che l'Ente è titolare di partecipazioni societarie come da prospetto a seguire.

Tabella 9 – Società partecipate

1 - Partecipazioni +					
Società' Partecipate					
Denominazione C.Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto
<u>I.M.T. IMMOBILIARE MEDITERRANEA</u> TURISTICA S.R.L. 00364570820	18/04/2003	-	42.399	99,63 %	PROPRIETA'
<u>SO.SVI.MA. S.P.A.</u> 04533490829	27/04/2006	16	1.632	1,22 %	PROPRIETA'
<u>ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.</u> 05161250823	30/12/2002	1.309	1.309	1,09 %	PROPRIETA'
<u>FEUDI E CASTELLI SOCIETA' A</u> <u>RESPONSABILITA' LIMITATA</u> 05261140825	14/01/2004	-	-	-	-
Il socio e' presente solo in trasferimenti di quote della partecipata, consultare dettaglio delle partecipazioni					
<u>CONSORZIO TURISTICO CEFALU'</u> - MADONIE 06063040825	05/01/2012	-	-	-	-
<u>SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE</u> <u>DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI</u> <u>PALERMO PROVINCIA EST SOCIETA'</u> <u>CONSORTILE PER AZIONI</u> 06258150827	11/11/2013	30.846	308	0,26 %	PROPRIETA'
<u>AMA - RIFIUTO E' RISORSA SOCIETA'</u> <u>CONSORTILE A RESPONSABILITA' LI</u> <u>MITATA</u> 06339050822	11/08/2014	-	107	1,06 %	PROPRIETA'
Informazioni storiche delle Società' Partecipate					

Sulla base del citato questionario, si riscontra che:

- l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 non ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate (quesito 19). In merito, l'organo di revisione ha giustificato la circostanza per l'«*assenza della comunicazione della società I.M.T. S.r.l. inattiva*» (quesito 19.1);
- non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (quesito 20);

Nel parere reso sullo schema del consuntivo 2023 (verbale n. 12 del 19 luglio 2024), l'organo di revisione dichiara che l'informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Sul punto, occorre rammentare che «*la verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 394/2013/PAR [...]. [L]a corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando*

il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata). [...] L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, D Lgs. n. 118/2011)» (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

15. Parametri di deficitarietà strutturale

La tabella a seguire mostra i dati dei parametri di deficitarietà strutturale estratti dalla BDAP.

Tabella 10 - Parametri comuni

	2021	2022	2023
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	SI	SI
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO	SI
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO	NO	NO
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO	NO	NO
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO	NO	NO
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO	NO	NO
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO	NO	NO
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO	NO	NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO	NO	NO

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio - allegato I)

In relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, si rileva il mancato rispetto dell'indicatore 1.1. *"Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%"* nel triennio 2021-2023 e dell'indicatore 2.8 *"Incidenza degli incassi*

delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%” in relazione agli esercizi 2021 e 2023.

Sulla base dei parametri che l'Ente ha trasmesso alla BDAP, il Comune, dunque, non versa in condizioni strutturalmente deficitarie.

16. Conclusioni

Questa Sezione di controllo, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle autonomie di avvicinare, quanto più possibile, l'analisi sui documenti di bilancio all'esercizio in corso di gestione, ha proceduto all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni poste dall'ordinamento contabile armonizzato.

Dalla disamina dei documenti contabili consuntivi relativi al periodo di gestione fino all'anno 2023, emerge un quadro finanziario che, allo stato degli atti, non suscita particolare preoccupazione.

Purtuttavia, con riserva di verifica dei successivi rendiconti, emergono i seguenti profili critici:

1. la tardiva approvazione, rispetto ai termini di legge, dei principali documenti finanziari nel triennio 2021-2023;
2. il superamento delle scadenze per il pagamento dei debiti per transazioni commerciali rispetto ai termini di legge negli esercizi 2022 e 2023;
3. l'estromissione del *Fondo garanzia debiti commerciali* dalla quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, per l'importo stimato di 32.954,56 (quale cumulo delle economie di bilancio realizzate nel 2022 e nel 2023);
4. l'estromissione, dalla quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, di un apposito fondo per i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere alla fine dell'esercizio, per l'importo stimato di euro 4.055,65;
5. la scarsa capacità di riscossione delle proprie entrate in conto residui nel triennio 2021-2023, con particolare riferimento alle entrate del Titolo I e III;
6. il consistente ammontare di residui attivi e passivi finali ed il relativo complessivo aumento nel corso del triennio 2021-2023.

La Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate allo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, rammentando che *«gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81 Cost.»* (Corte costituzionale, sentenza n. 279 del 2016).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, sulla base delle risultanze delle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sclafani Bagni (PA), esaminati i questionari sui rendiconti finanziari sino all'esercizio 2023;

ACCERTA

la sussistenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di irregolarità/illegittimità con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la gestione finanziaria:

- la tardiva approvazione, rispetto ai termini di legge, dei principali documenti finanziari nel triennio 2021-2023;
- il superamento delle scadenze per il pagamento dei debiti per transazioni commerciali rispetto ai termini di legge negli esercizi 2022 e 2023;
- l'estromissione del *Fondo garanzia debiti commerciali* dalla quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, per l'importo stimato di 32.954,56 (quale cumulo delle economie di bilancio realizzate nel 2022 e nel 2023);
- l'estromissione, dalla quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, di un apposito fondo per i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere alla fine dell'esercizio, per l'importo stimato di euro 4.055,65;
- la scarsa capacità di riscossione delle proprie entrate in conto residui nel triennio 2021-2023, con particolare riferimento alle entrate del Titolo I e III;
- il consistente ammontare di residui attivi e passivi finali ed il relativo complessivo aumento nel corso del triennio 2021-2023.

RACCOMANDA

all'Amministrazione comunale di intervenire sugli aspetti di criticità finanziaria evidenziati;

RICHIEDE

all'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'attento e dettagliato monitoraggio sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente;

SI RISERVA

di verificare nei successivi esercizi gli esiti dei riscontri riportati nella presente deliberazione;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sclafani Bagni (PA);
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "*Amministrazione Trasparente*").

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 12 settembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura